

## FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

### FATTO GIURIDICO (in senso ampio)

- Fatto giuridico: è qualunque accadimento al quale l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, ricollegando al suo verificarsi effetti giuridici.
- La rilevanza giuridica dei fatti dipende unicamente da una valutazione dell'ordinamento.
- Fatti giuridici e vicende delle situazione soggettive. – Al verificarsi di un fatto giuridico, l'ordinamento riconnette effetti giuridici, che si identificano, in linea di massima, nella nascita, nella modificazione o nell'estinzione di situazioni giuridiche soggettive.

### CLASSIFICAZIONE DEI FATTI GIURIDICI

- Nella categoria del fatto giuridico in senso ampio, rientrano:
  - ❖ **I fatti giuridici in senso stretto**
  - ❖ **Gli atti giuridici.**
- A loro volta, i **fatti giuridici in senso stretto** possono essere distinti in:
  - ❖ **Fatti naturali** (o meri fatti).
    - Esempi: la prescrizione; la malattia nel rapporto di lavoro subordinato; la nascita (art. 1) o la morte di una persona (art. 456 ss).
  - ❖ **Atti materiali.**
    - Si tratta di atti o comportamenti dell'uomo che vengono presi in considerazione dall'ordinamento a prescindere dalla circostanza che siano volontari o involontari: rilevano unicamente per il loro risultato obiettivo.
    - Esempi: il ritrovamento di una cosa smarrita (invenzione: art. 927); la piantagione, edificazione o altre opere fatte sopra o sotto il suolo (accessione: art. 934); unione, commistione (art. 939); specificazione (art. 940).

### ATTI GIURIDICI

- **Nozione.** – Sono i comportamenti umani consapevoli e volontari produttivi di effetti giuridici; la volontarietà è elemento costitutivo della fattispecie: conseguentemente, il comportamento involontario non può essere qualificato come atto giuridico.
- A loro volta, gli atti giuridici sono suscettibili di varie classificazioni, in parte sovrapponibili: nell'ambito del *genus* dell'atto giuridico confluiscono infatti tanto la categoria degli atti giuridici in senso stretto (detti anche meri atti), quanto quella dei negozi giuridici.
- **ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO.** – Sono definiti tali gli atti umani consapevoli e volontari ai quali l'ordinamento ricollega gli effetti a prescindere dalla circostanza che tali effetti siano o meno voluti da chi agisce. Se dunque l'ordinamento da un lato attribuisce rilevanza alla volontà del comportamento, d'altro lato considera irrilevante la volontà degli effetti.
- Esempi: l'atto di costituzione in mora (art. 1219); l'occupazione (art. 923); la fissazione o il trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.); l'atto illecito (art. 2043).
- A loro volta, gli atti giuridici in senso stretto possono suddividersi in atti leciti ed atti illeciti
  - ❖ **ATTI ILLECITI.** – In termini generali, e dunque anche per loro natura generici, qualsiasi atto consapevole o volontario o comunque imputabile ad un soggetto, che viola una norma giuridica e lede conseguentemente gli interessi da essa protetti. Dal suo compimento consegue l'applicazione di una sanzione.
  - ❖ I tipi di illecito: civile; penale; amministrativo.
  - ❖ Nell'ambito del diritto privato possiamo distinguere una nozione generale di atto illecito, che coincide con la definizione appena formulata, da una nozione più specifica e “tecnica” di illecito civile.

- ❖ **Nozione più specifica e propria di ILLECITO CIVILE:** comportamento lesivo di un interesse protetto, dal quale deriva un pregiudizio in capo al portatore di tale interesse. L'illecito civile può consistere in un illecito contrattuale o extracontrattuale.
  - ❖ **L'illecito contrattuale** si identifica nell'inadempimento di un'obbligazione preesistente (ad es., il compratore non adempie l'obbligo di prezzo nascente dal contratto di vendita precedentemente stipulato); **l'illecito extracontrattuale** consiste invece in un comportamento doloso o colposo che arreca un danno ingiusto ad un altro soggetto (ad es., un automobilista non rispetta il semaforo rosso, ed investe il pedone mentre attraversa la strada.)
  - ❖ La **tutela** del soggetto che subisce l'illecito si traduce, in entrambi i casi, nel diritto al **risarcimento del danno** (da determinarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1223 ss. c.c.)
- **ATTI LECITI.** – In questo caso, la norma riconosce rilevanza giuridica, ricollegandovi effetti, ad una condotta lecita.
- **ALTRE CLASSIFICAZIONI POSSIBILI.** – Tutti gli atti giuridici sono inoltre suscettibili di ulteriori classificazioni:
- ❖ **Operazioni e dichiarazioni.** – Le **OPERAZIONI**, denominate anche atti reali o comportamenti, consistono in azioni che determinano una modificazione della realtà, cui conseguono determinati effetti giuridici. Esempi: la fissazione o il trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.); l'occupazione (art. 923); la destinazione del padre di famiglia nella costituzione delle servitù (art. 1062); la creazione di un'opera dell'ingegno; la costruzione di una nave; la distruzione di un testamento olografo (art. 684) ; la volontaria esecuzione di un contratto annullabile (art. 1444, comma 2: convalida tacita).
- Le **DICHIARAZIONI** sono invece atti diretti a comunicare ad altri il pensiero, le opinioni, lo stato d'animo o la volontà del loro autore. Le dichiarazioni possono essere infatti distinte in dichiarazioni **di scienza** (mediante cui viene semplicemente comunicato un

fatto del quale l'autore è al corrente: ad es., la confessione), e dichiarazioni **di volontà (dette anche negozi giuridici)**.

### NEGOZIO GIURIDICO

- **Origini del concetto.** – La categoria del negozio giuridico è il prodotto dell'elaborazione teorica condotta, in particolare, dalla pandettistica tedesca, allo scopo di elaborare una disciplina comune applicabile a tutti gli atti di volontà diretti alla produzione di un effetto giuridico.
- **Nozione.** – Il negozio giuridico viene tradizionalmente definito come la manifestazione (o la dichiarazione) di volontà da parte di un soggetto, diretta alla produzione di un effetto giuridico. Il negozio giuridico costituisce pertanto lo strumento preposto all'**esercizio dell'autonomia privata**: attraverso il negozio giuridico, infatti, il soggetto esercita il potere, riconosciutogli dall'ordinamento, di auto-regolare i propri interessi, disponendo delle situazioni soggettive di cui è titolare.
- Dalla definizione appena prospettata, emerge chiaramente la **differenza tra gli atti giuridici in senso stretto ed i negozi giuridici**. Mentre nell'atto in senso stretto il comportamento cosciente e volontario del soggetto agente rappresenta il presupposto per la produzione di effetti giuridici anche non ricercati dall'agente medesimo e che comunque sono ricollegati all'atto a prescindere dal fatto che da qualsiasi valutazione in ordine alla volontà del soggetto in ordine alla produzione di tali effetti (volontà del comportamento, a cui non corrisponde la volontà degli effetti), nel negozio giuridico la volontà del soggetto è finalisticamente orientata alla causazione dell'effetto e viene presa in considerazione dell'ordinamento in tale prospettiva (o meglio, al perseguimento di un risultato pratico coincidente con un determinato effetto giuridico).
- **Esempi:** il testatore “vuole” destinare agli eredi il suo patrimonio, ripartito secondo le previsioni del testamento; il compratore vuole acquistare la proprietà di un determinato

## 5. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione

bene, ed è al contempo disposto a pagarne il prezzo stabilito dal venditore (il quale per contro, pur di conseguire il corrispettivo richiesto, è disposto a privarsi della proprietà della cosa); la persona che contrae matrimonio “vuole” unirsi al proprio coniuge nel vincolo matrimoniale.

- **IPOTESI DI DIVERGENZA FRA VOLONTÀ E DICHIARAZIONE.** – Qualificandosi il negozio giuridico come una “dichiarazione di volontà”, particolari problemi destano le ipotesi in cui si riscontra una divergenza tra il contenuto della dichiarazione e l’effettiva volizione del suo autore, dato che il legislatore si trova a dover individuare il punto di equilibrio tra l’interesse del dichiarante – a non essere vincolato ad una manifestazione che non rispecchia il suo effettivo volere – e l’interesse del destinatario della medesima dichiarazione a non vedere ingiustificatamente frustrato il proprio ragionevole affidamento in ordine al significato della medesima.

Posto che una siffatta divergenza può essere riscontrata, in particolare, nei casi della riserva mentale, del negozio posto in essere per ragioni didattiche o per scherzo, dell’errore ostativo e della simulazione, il tema verrà affrontato più approfonditamente allorquando si procederà all’espressa trattazione di tali fattispecie.

- **CLASSIFICAZIONI DEI NEG. GIURIDICI.** – I negozi giuridici possono essere classificati in vario modo. Distinguiamo, in particolare:
  - ❖ I negozi **a contenuto patrimoniale** (il contratto, le promesse unilaterali), **da quelli non aventi contenuto patrimoniale** (matrimonio, riconoscimento del figlio naturale).
  - ❖ I negozi **tra vivi** (o *inter vivos*; tipico esempio, il contratto) dai negozi **a causa di morte** (o *mortis causa*, mediante cui un soggetto decide della sorte di alcuni suoi diritti o dell’intero suo patrimonio per la fase temporale successiva alla sua morte: chiaro è il riferimento al testamento).
  - ❖ I negozi **unilaterali**, in cui la manifestazione di volontà proviene da una sola parte (testamento), dai negozi **bilaterali** – frutto dell’incontro della volontà di due parti (contratto) –, e **plurilaterali** – che si perfezionano tramite la manifestazione della

## 5. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione

volontà di più parti (si pensi al contratto di società, o all'atto costitutivo di un'associazione).

- ❖ A tal proposito, è opportuno precisare il significato proprio del concetto di **parte** del negozio giuridico. Tendenzialmente, siamo portati ad identificare la parte del negozio con il soggetto che dichiara la volontà diretta a perfezionare il negozio stesso, volendo assicurarsi i relativi effetti. Questa definizione non è però del tutto esatta: quando infatti più soggetti, essendo portatori di un identico interesse rispetto al negozio, manifestano un'identica volontà negoziale, essi costituiscono una **parte unica e plurisoggettiva**. Ad es., Tizio e Caio sono comproprietari di un bene, e decidono di vendere questo bene a Sempronio. Il negozio di vendita è pur sempre un negozio bilaterale, anche se tre sono i soggetti coinvolti nella stipulazione: Tizio e Caio [portatori di un interesse identico (quello a vendere) ed entrambi autori della dichiarazione diretta ad alienare la cosa], danno vita ad una parte unica, ancorché plurisoggettiva, del rapporto che vincola entrambi verso Sempronio (parte acquirente). La **parte del negozio** può allora essere più correttamente qualificata **come un centro di interessi riferito al rapporto che si instaura a seguito della dichiarazione di volontà, costituita da tutti i soggetti che condividono lo stesso interesse in ordine al negozio stesso**.
- **La nozione di neg. giur. e il cod. civ. italiano.** – In ragione di una scelta di politica legislativa diversa da quella adottata dal legislatore germanico (il Codice civile tedesco, infatti, contiene una disciplina generale del negozio giuridico), il Codice civile italiano non contempla una disciplina generale riferibile a tutti gli atti di volontà. Il nostro legislatore ha infatti regolato separatamente le varie categorie di atti, distinguendo, ad es., la disciplina del matrimonio, da quella del testamento, da quella del contratto ecc. Il negozio giuridico, dunque, può essere descritto come una categoria scientifica, come il prodotto di una elaborazione dottrinale che non trova però riscontro a livello di diritto positivo.

## 5. Fatto, atto e negozio giuridico: lezione

- Tuttavia, alcuni **principi applicabili a tutti gli atti di volontà** sono comunque individuabili anche nell'ambito del nostro ordinamento. Gli artt. 1321 – 1469 bis c.c. contengono, infatti, la disciplina generale del contratto, applicabile, in quanto tale, a tutti i singoli rapporti contrattuali (se non derogata dalle norme specificamente previste per tali rapporti).
- Ai sensi dell'**art. 1324 c.c.**, i principi della disciplina generale del contratto possono trovare applicazione, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi, aventi contenuto patrimoniale. Inoltre, secondo la maggioranza degli studiosi, i medesimi principi possono essere applicati in via analogica, previa una valutazione di compatibilità ancor più scrupolosa, anche agli atti tra vivi non aventi contenuto patrimoniale ed agli atti *mortis causa* (ad es., i concetti di errore, violenza e dolo nel testamento possono essere ricostruiti sulla base del significato ai medesimi attribuito dalla disciplina generale del contratto).